



TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

Ufficio Spese di Giustizia

ISTRUZIONI RIMBORSO SPESE AI TESTIMONI (nell'ambito dei procedimenti penali)

COS'E'

Il servizio cura gli adempimenti relativi alla liquidazione delle spese di viaggio sostenute dai testimoni citati, nell'ambito di PROCEDIMENTI PENALI, dalla Procura della Repubblica o dal Tribunale di Reggio Emilia.

A CHI SPETTA

- ai testimoni non residenti (compresi persone offese dal reato, denunzianti e querelanti) citati dalla Procura della Repubblica o dal Tribunale.
- agli accompagnatori di testimoni minori degli anni quattordici o invalidi gravi ai sensi dell'art. 3 della legge del 5 febbraio 1992 n. 104 (sempre che gli accompagnatori non siano essi stessi testimoni).
- ai dipendenti pubblici, chiamati come testimoni per fatti inerenti al servizio, salva l'integrazione, sino a concorrenza dell'ordinario trattamento di missione, corrisposta dall'amministrazione di appartenenza.

NB: I testimoni si considerano residenti quando il luogo di residenza si trova all'interno del Comune in cui ha sede l'ufficio presso il quale essi sono sentiti, ovvero, per i testimoni non residenti nel Comune, quando la residenza dista dallo stesso non oltre due chilometri e mezzo (art. 45 DPR 115/2002).

A CHI NON SPETTA

- alla persona offesa che si sia costituita parte civile a meno che la stessa non sia stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

- ai testimoni e ai consulenti tecnici citati a richiesta di parte (difesa e parte civile). Le spese di viaggio e le indennità spettanti a testimoni e consulenti tecnici citati a richiesta di parte nel processo penale sono quantificate dal funzionario addetto all'ufficio che emette ordine di pagamento a carico della parte che ha richiesto la citazione.
- al testimone minore di anni quattordici non spetta alcuna indennità.

COSA SPETTA - SPESE RIMBORSABILI

- Biglietti ferroviari in II classe sui servizi di linea; se tali servizi non esistono, il rimborso delle spese di viaggio è riferito alla località più vicina per cui esiste il servizio di linea; biglietti di mezzi pubblici.
- Biglietti aerei in classe economica (esclusivamente nel caso di previa autorizzazione scritta rilasciata dall'Autorità Giudiziaria).
- Per chi è venuto in auto, viene riconosciuto l'equivalente del biglietto del treno regionale II classe andata/ritorno.

COSA NON SPETTA - SPESE NON RIMBORSABILI

Spese di soggiorno, pasti, utilizzo di taxi e comunque tutto quanto non indicato tra le SPESE RIMBORSABILI

COSA DEVO PRESENTARE

- Decreto di citazione della Procura o del Tribunale a comparire quale testimone unitamente alla relata di notifica, in originale.
- Domanda di rimborso in originale con relativa attestazione di partecipazione all'udienza rilasciata dal cancelliere in aula (Modello A allegato).
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà resa dal teste nel caso in cui si utilizzi il mezzo proprio (Modello C allegato).
- Biglietti ferroviari in II classe (nel caso di deposito in cancelleria si provvederà a trattenere l'originale dell'andata e ad effettuare copia conforme per il biglietto di ritorno); in caso contrario, occorrerà spedire

per posta elettronica entrambi i biglietti. In mancanza del titolo di viaggio, ossia nei casi in cui sia oggettivamente impossibile produrre il titolo (es. per smarrimento o utilizzo di mezzi di trasporto diversi da quelli di linea, ecc.) la spesa potrà essere rimborsata, in via eccezionale, sulla base della presentazione all'ufficio spese di giustizia della dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà resa dal teste (Modello C allegato).

- Biglietti aerei in classe economica unitamente alla relativa autorizzazione scritta all'uso del mezzo aereo (da richiedere preventivamente all'Autorità Giudiziaria, tramite la cancelleria del giudice che raccoglie la deposizione - in caso di mancanza di autorizzazione non è ammesso rimborso).
- Nel caso di personale appartenente alle Forze dell'Ordine citato a rendere testimonianza su fatti inerenti il servizio (ufficiali di PG, Guardia di Finanza ecc.), che intende richiedere il rimborso, in quanto non ha potuto usufruire del viaggio gratis per impossibilità nell'utilizzo di mezzi di servizio o per assenza di convenzioni regionali, in aggiunta alla sopraelencata documentazione sarà necessario presentare anche una fotocopia del foglio di viaggio (se rilasciato dall'amministrazione di appartenenza).

TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda deve essere presentata o spedita per posta elettronica all'Ufficio Spese di Giustizia, a pena di decadenza, non oltre cento giorni dalla data della testimonianza stessa.

È necessario depositare la documentazione sopraindicata in originale presso l'Ufficio Spese di Giustizia (Accesso A - terzo piano - stanza 3A.16) il giorno in cui è resa la testimonianza oppure inviare tutto per posta elettronica all'indirizzo mail: patrizia.santelia@giustizia.it.

Si precisa che le richieste prive, in tutto o in parte, della documentazione indicata (debitamente compilata - i campi sono obbligatori) non verranno prese in considerazione.

A CHI DEVO RIVOLGERMI

REFERENTE UFFICIO SPESE DI GIUSTIZIA: Dott.ssa Patrizia Santelia

tel. 0522/510694 - mail: patrizia.santelia@giustizia.it

NORMATIVA

DPR 115/2002 Testo Unico Spese di Giustizia ARTT. 45-48, ART. 71, ART. 199